



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. TABARRINI"
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Cercignani, 38, 56045 POMARANCE (PISA)
Tel. 0588 65034 - Fax 0588 63836
C.M.PIIC824004 – C.F. 83002790505 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE :
UFJMFJ
e-mail : piic824004@pec.istruzione.it – piic824004@istruzione.it



CRITERI E LIMITI INERENTI I CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE

approvato nella seduta del CdI del 17 Dicembre 2020 con Delibera n.55

Art. 1– Contratti

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Aziende, Enti, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme dettate dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al D.I.n.129/2018.

Art. 2.

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto, di proprietà dell'Ente Locale, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi. Le attività didattiche, curricolari o extra-curricolari proprie dell'Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli Enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 3.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito formativo.

I locali e le attrezzature dell'IC Tabarrini possono essere concessi gratuitamente ai seguenti soggetti:

- o al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e alle sue articolazioni territoriali;
- o alle reti di scuole cui l'istituto partecipa, previo accordo con la scuola capofila o altra scuola della rete;
- o alle altre scuole del territorio per motivate esigenze legate allo svolgimento dell'attività ordinaria;
- o alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca e dell'area istruzione e ricerca per assemblee e attività formative gratuite;
- o alla RSU dell'IC Tabarrini per assemblee;
- o ad altri soggetti per attività di formazione rivolte al personale scolastico, a condizione che la partecipazione per il personale dell'IC Tabarrini sia libera e gratuita;
- o ai genitori degli alunni dell'IC Tabarrini per la realizzazione eventi, assemblee e attività in supporto dell'attività didattica aperte a tutte le classi del plesso.

Art. 4.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

a. Il concessionario assumerà l'obbligo di custodia dei locali dell'intero edificio e delle cose concesse ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, indicando il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente nei confronti dell'Istituzione Scolastica;

b. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio; c. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'Istituzione Scolastica;

d. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. Saranno posti a carico del concessionario gli oneri derivanti dall'uso dei locali, compresi gli eventuali costi per le utenze richiesti dall'ente locale proprietario e gli oneri per pulizia e riordino.

Art. 5.

Le richieste di concessione dei locali scolastici, indirizzate al Dirigente Scolastico, devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà positivo si procederà alla stipula di apposita convenzione/accordo.

Per la concessione di locali ed attrezzature in situazioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento il dirigente scolastico svolgerà la necessaria attività negoziale utilizzando comunque i parametri già stabiliti come punto di riferimento.

Art. 6.

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente territoriale, i locali possono essere concessi anche in deroga a quanto previsto nella tabella d'oneri di cui al c.9. Tale concessione può avvenire, preferibilmente, durante l'orario di apertura dell'Istituto, senza comportare per il personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia. In caso contrario, sono a carico del concessionario i costi inerenti il salario accessorio del personale della scuola.

Art. 7.

Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 8.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'Istituzione Scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 9.

Per la concessione dei locali, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico dell'utilizzatore, le seguenti tariffe, orarie e giornaliere:

- Costi per il salario accessorio del personale qualora l'attività richiesta venga svolta fuori dall'orario di apertura dell'Istituto (c.6)
- Laboratori, Aula Multimediale, Palestre: fino a €40,00/ora e € 200,00 per l'intera giornata;
- Aula Magna: fino a € 50,00/ora e €300,00 per l'intera giornata.

In caso di particolari esigenze aggiuntive, anche strumentali, l'Amministrazione si riserva di rideterminare l'importo richiesto.

Art. 10.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico per giustificati motivi.

Art. 11 Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi

L'Istituzione Scolastica ritiene di non poter ospitare sul proprio sito informatico istituzioni, associazioni, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale per motivi di sicurezza informatica e di onerosità della gestione/controllo in rapporto alle risorse, anche organiche dell'Istituto.

Data 17 Dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
M.C. Intrieri



